

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 112

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAGNI, MARCHETTI e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

—————

Norme per la conservazione degli alloggi IACP assegnati ai dipendenti dello Stato in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della casa interessa e preoccupa migliaia di persone, tra queste alcune categorie subiscono, nel momento di maggior «debolezza», al raggiungimento cioè dell'età pensionabile, una discriminazione che aumenta le preoccupazioni per la tranquillità e la sicurezza di questi lavoratori e delle loro famiglie.

Si tratta del personale della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, che alloggiavano in abitazioni degli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Da più parti si ricevono segnalazioni preoccupate che gli Istituti sopradetti stanno notificando, e in alcuni casi hanno già notificato, la revoca dell'assegnazione nei casi in cui l'assegnatario dell'alloggio sia andato in pensione, oppure nei confronti dei conviventi quando il titolare del contratto sia deceduto. Ora a noi pare sbagliata l'iniziativa degli IACP e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) sia sotto il profilo umano e sociale con l'introduzione di una discriminazione tra categorie di lavoratori assegnatari di abitazioni popolari, sia perchè riteniamo che gli Istituti autonomi per le case popolari diano una interpretazione errata della normativa che regola questi contratti di locazione.

La legge 6 marzo 1976, n. 52, prevedeva interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale delle categorie sopracitate, autorizzando gli IACP alla costruzione di nuove abitazioni destinate a quel fine.

Condizione richiesta dalla legge per l'assegnazione dell'alloggio era quella che i candidati fossero «in attività di servizio». Dopo la costruzione delle case, l'indizione dei concorsi e l'assegnazione degli alloggi, oggi si verifica la situazione che alcuni di

quegli assegnatari vanno in pensione, altri sono deceduti. In questi casi gli IACP e le ATER notificano la revoca dell'assegnazione considerando il venir meno della condizione richiesta dell'articolo 1 e cioè «l'attività di servizio».

In nessun altro punto della legge risulta che, una volta effettuata l'assegnazione, questa debba essere limitata al periodo della «attività di servizio» del personale, anche perchè una norma del genere, qualora fosse stata prevista, avrebbe trasformato le abitazioni nei classici «alloggi di servizio» e questo la legge - come appare dal suo contesto - non lo ha mai disposto.

È vero che nell'articolo 1 è detto che: «tali alloggi rimangono di proprietà dello Stato», ma questo inciso riguarda unicamente il sottostante rapporto Stato (finanziatore) - IACP (costruttore).

Il rapporto che, invece, ci interessa evidenziare è quello che intercorre tra gli IACP e gli assegnatari, e che si concreta, come dice la stessa legge, in un «contratto di locazione semplice», cioè in un contratto di diritto privato che viene a cessare, o per volontà dell'inquilino o per quella del proprietario, oppure per le cause patologiche proprie dei contratti di locazione, e non anche per un evento futuro fisiologico, ed oltretutto prevedibile al momento dell'assegnazione dell'alloggio, nella vita di un lavoratore appartenente a quelle citate categorie di dipendenti statali, com'è quello della cessazione della «attività di servizio», o anche del decesso, soprattutto quando tali eventi non sono specificatamente dedotti nel contratto di locazione.

La presentazione di questo disegno di legge è volta al fine di evitare il crearsi di ulteriori ingiustizie sul piano sociale e di assicurare una doverosa tranquillità a tanti lavoratori e alle loro famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contratto di locazione semplice, con cui gli Istituti autonomi case popolari (IACP) o le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) assegnano, in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52, gli alloggi al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, non può essere soggetto a recesso per cessazione dal servizio attivo dell'assegnatario oppure in caso di suo decesso.

2. Le procedure di recesso dai contratti di locazione semplice, anche già in atto, in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1, sono nulle.